

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 511)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta dell'8 aprile 1964 (V. Stampato n. 198)

**d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, ZUGNO, CASTELLUCCI, PREARO,
ARMANI, GRAZIOSI e PUCCI Ernesto**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 1964*

**Modifica dell'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
recante il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 29 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è così modificato:

« Tra i materiali esenti dalla imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 30, n. 6, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, rientrano anche quelli impiegati nella costruzione e riparazione, da parte di agricoltori o di allevatori singoli o associati, di impianti e di attrezzature per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e degli allevamenti ed impianti e attrezzature per stabulare, parcare e far pascolare gli animali e gli uccelli nonchè quelli impiegati per la costruzione e riparazione di abitazioni e di uffici e servizi, annessi alle aziende agrarie e agli allevamenti ».